

## **LIBERALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI**

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente*

*Art 3-bis)*

*(Misure in favore dell'attività dei giovani professionisti, dell'accesso e del libero esercizio della professione forense, di dottori commercialisti ed esperti contabili nonché a tutela della concorrenza nei servizi professionali)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: «le disposizioni legislative e regolamentari» sono inserite le seguenti: «anche speciali o riferite a determinate categorie di professionisti»;

2) alla lettera a), le parole: «l'obbligatorietà» sono sostituite dalle seguenti: «la fissazione»;

3) alla lettera b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli ordini non possono vietare in generale la pubblicità su categorie di mezzi di comunicazione per ragioni di trasparenza, correttezza, dignità e decoro della professione. Ogni valutazione operata da parte degli ordini deve essere riferita al caso concreto e specifico e deve essere motivata dal mancato rispetto del buon costume o della veridicità o della continenza o della trasparenza dei messaggi;»;

4) alla lettera c), dopo le parole: «da parte di società di persone» sono inserite le seguenti: «o di capitali» e le parole: «l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che» sono soppresse;

5) dopo la lettera c) è aggiunta, in fine, la seguente:  
«c-bis) il divieto di esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui e il divieto per il medesimo professionista di partecipare a più di una società»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, è consentita la gestione di pratiche giudiziali da parte di società di professionisti appartenenti a discipline e ad albi diversi, fermo restando che la rappresentanza in giudizio è in quel caso effettuata personalmente dai soli soci o dipendenti che sono abilitati all'esercizio della professione forense ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36».

2. Il secondo comma dell'articolo 2233 del codice civile si interpreta nel senso che la disciplina

prevista per la determinazione del compenso è relativa a rapporti di tipo privatistico tra le parti di un contratto e non attribuisce alcun potere agli ordini professionali in termini di verifica della corrispondenza del compenso richiesto al decoro della professione e all'importanza dell'opera.

3. All'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come da ultimo modificato dall'articolo 1 del presente articolo, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. È abrogata ogni norma legislativa o regolamentare che imponga minimi contributivi obbligatori annui a carico di ogni iscritto alle casse di previdenza professionali e di ogni iscritto all'albo professionale tenuto all'iscrizione alla cassa di riferimento».

2. È data facoltà agli studenti universitari che hanno conseguito almeno i due terzi dei crediti previsti dai rispettivi corsi di laurea, che consentono l'accesso a professioni regolamentate, di anticipare durante il corso di studi il periodo di praticantato obbligatorio, ove previsto, propedeutico all'abilitazione professionale. Ciascun ordine professionale stabilisce le modalità di accesso al praticantato anticipato.

4. Al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«È abilitato all'iscrizione all'albo degli avvocati chiunque abbia svolto regolarmente la pratica professionale a sensi di quanto previsto dall'articolo 17, primo comma, numero 5°, del presente decreto, e abbia conseguito il certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37»;

b) all'articolo 3, primo comma, le parole: «con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui,» e le parole: «di giornalista professionista,» sono soppresse;

c) all'articolo 8, secondo comma, le parole: «per un periodo non superiore a sei anni,» sono soppresse;

d) all'articolo 17, il numero 6 del primo comma è abrogato;

e) gli articoli da 19 a 24 sono abrogati.

5. Il capo II del titolo I del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e successive modificazioni, è abrogato.

6. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, le lettere b) e c) del comma 1 sono abrogate;

b) all'articolo 36:

1) la lettera *b*) del comma 3 è abrogata;

2) la lettera *b*) del comma 4 è abrogata;

c) il comma 1 dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:

«1. L'abilitazione all'esercizio della professione è conseguita dopo il compimento di un tirocinio di durata triennale»;

d) gli articoli 45, 46 e 47 sono abrogati.

### **Spiegazione emendamento**

Contenuto dell'emendamento:

-vieta non solo l'obbligatorietà delle tariffe, ma la fissazione delle stesse (si torna così alla versione originaria del decreto Bersani, prima della conversione).

-prevede l'introduzione del divieto, per gli ordini, di proibire la pubblicità dell'attività professionale, adducendo generiche mancanze di decoro riferibili a intere categorie di mezzi di comunicazione: ogni divieto deve essere motivato dal mancato rispetto del buon costume, della veridicità, della continenza e dell'interesse pubblico dei fatti riferiti e deve essere circostanziato al caso concreto.

-introduce la possibilità di costituire società professionali di capitali, rendendo così possibile l'alleanza tra professionisti e soci di mero investimento: la misura è necessaria per consentire alle società di professionisti italiani di competere a livello globale, ma anche per permettere a nuovi studi di crescere più rapidamente grazie a leve di capitale finora impedito

-introduce la possibilità per i professionisti iscritti ad albi di partecipare a più di una società e la facoltà di esercitare anche imprese commerciali, divieto da molti considerato inutile e peraltro facilmente aggirabile (con i «prestanome» e con le sospensioni concordate – da chi può – con l'albo).

-chiarisce, che le società professionali possono assistere e rappresentare in giudizio i clienti, attraverso un proprio socio o dipendente abilitato a farlo, anche quando esse siano composte di soggetti che non siano tutti soltanto avvocati.

-elimina il regime dei minimi contributivi previdenziali per i professionisti, problema molto sentito in particolare dai più giovani che, appena entrati nel mercato del lavoro -professionale, sono spesso costretti a pagare cifre considerevoli alle casse di previdenza, magari senza avere ancora guadagnato nulla.

-è data facoltà agli studenti universitari che hanno conseguito almeno i due terzi dei crediti previsti da corsi di laurea, che consentono l'accesso a professioni regolamentate, di anticipare

durante il corso di studi il periodo di praticantato obbligatorio, ove previsto, propedeutico all'abilitazione professionale. Ciascun ordine professionale stabilisce le modalità di accesso al praticantato anticipato.

-abroga le regole in materia di limitazione all'accesso e abolisce, intervenendo con una serie di novelle, l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, ferma restando la funzione di controllo e sanzione degli ordini professionali. Si diventa avvocati, come avviene in altri Paesi europei e fermi restando tutti i restanti requisiti di legge, iscrivendosi all'albo competente ma solo dopo avere compiuto correttamente due anni di pratica.

-sopprime l'incompatibilità tra esercizio del commercio ed esercizio della professione forense, nonché tra quest'ultima e l'esercizio della professione di giornalista professionista.

-si abrogano le regole in materia di limitazione all'accesso e si abolisce l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottori commercialisti ed esperti contabili, ferma restando la funzione di controllo e sanzione degli ordini. Si diventa dottori commercialisti o esperti contabili, fermi restando tutti i restanti requisiti di legge, iscrivendosi all'albo competente dopo avere compiuto correttamente tre anni di pratica. Si elimina, inoltre, l'incompatibilità tra esercizio del commercio ed esercizio della professione, nonché tra quest'ultima e l'esercizio della professione di giornalista professionista.